



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Registro Generale n. 22

ORDINANZA

n. 6 del 17-06-2024

Oggetto: Emergenza idrica anno 2024. Ordinanza, ai sensi dell'art. 50, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., emanata a tutela della salute pubblica, per il contenimento dell'utilizzo della risorsa idrica nel territorio del Comune di Monteprandone (AP).

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di giugno,

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con nota di prot. n. 9650 del 12/06/2024 (Ns. prot. n. 14144 del 13/06/2024), la Società “CIIP – CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.p.A.”, soggetto gestore del Sistema Idrico Integrato (SII) per il territorio dell’AATO n. 5 - Marche Sud, in relazione al predetto territorio ha evidenziato la permanenza del “**LIVELLO DI ALLARME – codice ROSSO – 3° STADIO**”;
- con la suddetta comunicazione, la Società “CIIP S.p.A.”, considerata la precaria situazione dell’approvvigionamento, sottolinea la necessità e l’urgenza di sensibilizzare l’utenza al contenimento dei consumi e, a tal fine, chiede l’adozione di idonea Ordinanza sindacale per un utilizzo oculato della risorsa idrica e per le sole esigenze igienico – potabili, specificando che: **“utilizzi non consentiti, quali innaffiare gli orti e giardini, cortili, lavare automezzi, pulire strade, marciapiedi ecc. con l’acqua potabile, sono proibiti. Ai trasgressori potranno essere comminate le sanzioni normativamente previste”; si richiede inoltre alla Polizia Locale di vigilare sul corretto uso della risorsa idrica e di applicare ai trasgressori le sanzioni normativamente previste;**
- inoltre, in merito agli utilizzi non essenziali, viene comunicato che, a partire **da giovedì 20 giugno c.m. la CIIP S.p.A. non autorizzerà più i riempimenti delle piscine, sia ad uso privato che commerciale**;
- per garantire una equa distribuzione della risorsa idrica disponibile, la CIIP S.p.A. chiede alla cittadinanza tutta, agli Uffici pubblici, all’utenza commerciale, produttiva e sanitaria, di porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti di autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti e, nel caso in cui non si disponga degli stessi, di installare impianti ex-novo ed essere pronti alla loro attivazione;

VISTO che, con nota di prot. n. 36754 del 10/06/2024 (Ns. prot. n. 13860 del 11/06/2024) la Prefettura di Ascoli Piceno – Ufficio Territoriale del Governo, oltre a richiamare quanto comunicato dalla Società “CIIP S.p.A.” circa la permanenza del “**LIVELLO DI ALLARME – codice ROSSO – 3° STADIO**” per il territorio dell’AATO 5 Marche Sud, pone l’attenzione su quanto riferito dall’Osservatorio sugli utilizzi Idrici dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale del 22/05/2024, per l’AATO 5 Marche Sud: **“risulta evidente che l’ulteriore mancanza di precipitazioni significative potrà in breve aggravare lo scenario di severità verso un livello ALTO e ... omissis ... la situazione complessiva ... omissis ... richiede l’attuazione immediata di preventive misure di contrasto per contenere l’aggravarsi dello scenario di severità idrica”**;

PRESO ATTO che la Prefettura di Ascoli Piceno, con la suddetta nota, rilevando l'opportunità di intraprendere iniziative coordinate per la ricerca di un corretto e parsimonioso utilizzo dell'acqua negli ambiti domestici, agricoli e industriali, invita le Amministrazioni comunali ad attivarsi per tempo affinché i cittadini siano sensibilizzati ad un uso consapevole della risorsa idrica, ovvero limitata alle esigenze igienico – potabili; attese le condizioni di criticità del fenomeno in argomento, appare inoltre auspicabile porre in essere un'attività di vigilanza e monitoraggio diretta a consentire un efficace contrasto all'abuso o allo spreco della risorsa, emanando nel contempo, opportune disposizioni alla cittadinanza per ridurre i consumi di acqua;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 144, D.Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii., le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà e, in particolare, gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità;

CONSIDERATO, altresì, che il punto 8.2.10 dell'Allegato al D.P.C.M. 04 giugno 1996 prevede che, in caso di prevista scarsità delle risorse idriche, si debba procedere con l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

VISTO che, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale; in caso di emergenza che interessa il territorio di più Comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, necessario adottare il presente provvedimento finalizzato ad assicurare la regolarità del servizio idrico prioritariamente per gli usi domestici, alimentari e igienico – sanitari e, al contempo, la necessità di vietare l'uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli igienico – sanitari;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del IV Settore di questa Amministrazione;

VISTO quanto disposto dal punto 8.2.10 dell'Allegato al D.P.C.M. 04 marzo 1996 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO quanto disposto dal T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 50 commi 5 e 6, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., a tutti i cittadini, a decorrere dal **20 giugno 2024 al 31 ottobre 2024, il divieto di prelievo dal pubblico acquedotto di acqua potabile su tutto il territorio comunale per:**

- l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e cortili, pulire strade e marciapiedi; il lavaggio di aree cortilizie, piazzali ecc. è consentito esclusivamente per i servizi pubblici di igiene urbana;
- il lavaggio privato dei veicoli a motore, con l'esclusione di quello svolto da impianti di autolavaggio regolarmente autorizzati;
- il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private;
- il riempimento delle piscine, sia ad uso privato che commerciale;
- gli usi diversi da quello alimentare domestico, per l'igiene personale e per l'abbeveraggio degli animali;

INVITA

la cittadinanza tutta, gli Uffici pubblici, l'utenza commerciale, produttiva e sanitaria:

- ad adottare comportamenti volti ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili spechi, riconoscendo la massima importanza dalla collaborazione attiva di tutti i cittadini e attori coinvolti; in particolare, si raccomanda il controllo periodico e frequente dei contatori al fine di poter segnalare tempestivamente alla Società "CIIP S.p.A.", gestore del Servizio Idrico Integrato (SII), eventuali perdite occulte e alla pronta riparazione di eventuali perdite negli impianti;
- di porre particolare attenzione alla manutenzione degli impianti di autoclave (serbatoi e pompe), ove presenti e, nel caso in cui non si disponga degli stessi, di installare impianti *ex-novo* ed essere pronti alla loro attivazione.

D E M A N D A

Al Comando di Polizia Locale la verifica circa il rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento e l'irrogazione delle eventuali relative sanzioni ai trasgressori.

A V V E R T E

Ai sensi dell'art. 7-bis, D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., l'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporteranno l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 25,00 ad euro 500,00), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689 del 1981 e ss.mm.ii.;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (TAR Marche), o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di giorni 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dello stesso, o, comunque, dalla sua piena conoscenza;

D I S P O N E

- di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Monteprandone;
- di provvedere all'affissione del presente atto nei luoghi pubblici;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio Stampa di questo Comune e al Comandante della Polizia Locale per i successivi adempimenti e, per opportuna conoscenza, alla Prefettura di Ascoli Piceno e alla Società "CIIP S.p.A.".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

Sergio Loggi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 17-06-2024 al 02-07-2024.

Li 17-06-2024

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Immacolata Casulli